

pre affidate a nobili veneti. Le libertà vi erano più o meno ampie secondo il grado di buona disposizione mostrato dagli abitanti a venire sotto il dominio veneziano: li vediamo anzi presentare di solito essi stessi i capitoli e chiederne l'approvazione (1). I governatori che vi si mandavano, qualunque fosse il loro titolo, duravano soltanto certo tempo, per il solito da un anno a sedici mesi: provvedimento politico diretto forse ad allontanare il pericolo d'usurpazione, ma ben più ancora voleva si col frequente cambiamento soddisfare le molte ambizioni dei nobili ricchi, e dar impiego ai poveri (2). Ne derivavano talvolta arbitri e vessazioni per parte di que' magistrati che nel breve tempo della loro carica si studiavano di ristorare o di aumentare il proprio patrimonio, ma il governo vi mandava spesso suoi sindaci (3) ad esaminarne la condotta e ogni cittadino veniva invitato ed avea diritto di portare accusa contro il governatore. E di severe punizioni inflitte a' magistrati trasgressori ci porgono numerosi esempi i registri ancor conservati (4). Tuttavia non era bastate rimedio e gravi disordini succedevano (5).

(1) Basta esaminare i libri *Misti Senato* ed i *Secreta* e si troveranno abbondantissime le prove di questo. Noteremo di mano in mano qualche parte più notevole negli Statuti delle varie città.

(2) Da una legge del 1392 si vede che era costume di conferire a nobili poveri certi impieghi subalterni anche nella Capitale. Leg. Maggior Consiglio t. XVIII.

(3) Elezioni di Sindici di quattro in quattro anni, 6 apr. 1396, *Misti*, p. 122.

(4) Vedi p. e. *Misti* 1378.

(5) Il Malipiero lamenta nel 1495: « Inutile mandar sindici, che i scortega le camere e i popoli, i quali priega che no i se manda, p. 382 ». Così gli effetti pur troppo non corrispondevano alle rette intenzioni, delle quali per altro fa pruova fra altre la disposizione con cui sollevansi i Padovani dal dazio del loro vino, così esprimendosi: *Cum securitas, defensio et fortitudo status nostri in terris et locis nris. principaliter consistant in providendo taliter q. habeamus cor et amorem civium et subditorum nrorum*. *Misti Senato* 21 febbraio 1410/11, p. 203.